



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 79-ter

Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.

Versione in vigore dal 1 novembre 2007 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 agosto 2017 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	I-ter — Autorizzazione e vigilanza di apa e arm
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-79-ter-requisiti-dei-soggetti-che-svolgono-funzioni-di-amministrazione/versione/25>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it